

(N. 1191)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORO)

NELLA SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1955

Delega al Governo ad emanare testi unici
in materia di alcune imposte di fabbricazione.

ONOREVOLI SENATORI. — È sentito ormai il bisogno, sia per agevolare i rapporti fra gli Uffici finanziari e i contribuenti e sia per venire incontro ai voti manifestati in sede parlamentare, di raccogliere in testi unici le leggi riguardanti le imposte di fabbricazione in modo da coordinare le norme e da presentare ai contribuenti stessi un corpo unico, che contempla tutte le disposizioni, alle quali gl'interessati nella speciale materia devono prestare osservanza.

Le imposte di fabbricazione, cui si riferisce il presente disegno di legge, sono le seguenti:

1° birra; 2° glucosio ed altre materie zuccherine; 3° spiriti; 4° surrogati del caffè; 5° zucchero; 6° oli minerali; 7° filati; 8° gas ed energia elettrica (quest'ultima è un'imposta di consumo, che è stata sempre inserita fra quelle di fabbricazione).

Le anzidette imposte sono regolate come segue:

A) sei (birra, glucosio, spiriti, surrogati del caffè, zucchero, gas ed energia elettrica) dai testi unici approvati con decreto ministeriale 8 luglio 1924;

B) oli minerali, dal regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334;

C) filati, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1.

Da questi elementi si rileva la distinzione dei tributi in esame in due gruppi: il primo è regolato da una legislazione di data remota (lettere A, B); il secondo è regolato da una legislazione di data meno remota, di cui però si sente la necessità di un opportuno aggiornamento (lettera C).

Sono escluse dal presente disegno di legge le altre cinque imposte di fabbricazione (oli

di semi, grassi animali, cemento ed agglomerati cementizi, mercurio, oli vegetali liquidi da oli e grassi concreti), perchè esse sono regolate da una legislazione recentissima (anni 1953 e 1954), la quale non ha, come è ovvio, bisogno di aggiornamento e comunque di revisione. L'imposta poi sui gas petroliei liquefacibili, istituita dal decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, sarà come si dirà appresso, incorporata nel testo di legge riguardante gli oli minerali.

Dopo la data dei decreti, che regolano tuttora le imposte, di cui ai punti *A*, *B*, furono emanati numerosi altri provvedimenti diretti ad adeguare la legislazione alle esigenze fiscali, all'evoluzione tecnica dei processi industriali ed alle necessità del commercio. S'impone perciò una larga revisione procedendo alla stesura dei nuovi testi, aggiornati, completati e coordinati con gli altri rami della legislazione fiscale e penale, regolati in maniera diversa, più rispondente alla situazione odierna.

Per l'imposta, di cui al punto *C*, si ravvisa l'opportunità di darle un migliore assetto in base ai risultati dell'esperienza avuta nella sua applicazione dal gennaio 1947 ad oggi.

Esaminata poi la questione se i testi in parola debbano essere emanati con leggi ordinarie o mediante delega legislativa, l'Amministrazione finanziaria ritiene di proporre senz'altro l'adozione del secondo sistema. Trattasi infatti di materia prevalentemente tecnica, disciplinata nei principi fondamentali dalle norme in vigore, norme già collaudate dall'esperienza e che nella sostanza debbono restare invariate. Dippiù, soltanto così si potrà avere la possibilità di dare, in tempo relativamente breve, un assetto conveniente alla complessa legislazione, con notevole utilità degli Uffici e dei contribuenti.

Ciò stante, si è predisposto l'unito disegno di legge, che si sottopone all'approvazione, fornendo qui di seguito un cenno illustrativo per ciascuna disposizione.

I. — Nell'articolo 1 è prevista la delega al Governo, entro un anno, ad emanare mediante norme, aventi forza di legge, i testi unici delle disposizioni concernenti le sette imposte di fabbricazione, elencate a principio nonchè l'imposta erariale sul consumo del gas e dell'energia elettrica.

II. — Nell'articolo 2 sono precisati i limiti entro i quali potranno apportarsi modificazioni alle norme vigenti. Escluse innovazioni sostanziali, si chiede di aggiungere quanto è necessario per armonizzare le anzidette norme con quelle sancite in materia doganale per i similari prodotti esteri, con quelle della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e con quelle relative ad altri settori fiscali (lettere *a*, *b*).

III. — Tenuto conto che i gas petroliei liquefacibili sono prodotti della lavorazione degli oli minerali, le disposizioni del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, relative alla loro tassazione, andranno inserite nella loro sede naturale, coordinandole con quelle del testo di legge, riguardante gli oli minerali (lettera *c*).

IV. — In diversi provvedimenti, adottati posteriormente al 1924, furono spesso introdotte disposizioni di carattere regolamentare sia perchè i regolamenti preesistenti, essendo di data remota, non rispondevano alla nuova situazione, sia perchè mancavano del tutto specifici regolamenti. Per dare quindi un preciso assetto legislativo alla materia, è opportuno stralciare dai nuovi testi le disposizioni, relative alla loro pratica attuazione, per raccoglierle in organici regolamenti da pubblicare, con le consuete formalità, appena i detti testi saranno approvati (lettera *d*).

V. — Le altre modificazioni riguardano: 1° la disciplina della fabbricazione, del deposito e del trasferimento dei generi gravati d'imposta e di quelli liberi da tributo; 2° le misure di vigilanza sull'esercizio delle fabbriche per contemperarle con le esigenze dell'organizzazione industriale e commerciale, salvaguardando l'interesse fiscale; 3° la soppressione della licenza fiscale prescritta per la vendita dei prodotti alcoolici, allo scopo di liberare gli Uffici — che debbono provvedere al rilascio e alla rinnovazione di dette licenze per numerosissimi esercizi pubblici — da un lavoro, assolutamente sproporzionato al vantaggio che può derivare all'Amministrazione.

Importanti modificazioni si rendono poi necessarie per la disciplina della procedura contravvenzionale e per la fissazione della misura delle sanzioni. Oggi queste ultime sono previste in misura molto differente, nei singoli testi, per le analoghe violazioni. Inoltre, nei

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provvedimenti più recenti, cioè quelli del 1953 e 1954, sono contenute sanzioni che non trovano affatto corrispondenza in quelle preesistenti, comminate per violazioni della stessa natura. Infine, la misura della penalità deve ancora adeguarsi allo stato generale della svalutazione della moneta e all'indirizzo che si è ritenuto di adottare recentemente per la repressione delle frodi fiscali. Solo così può realizzarsi un'armonica disciplina, per cui ad analoghe violazioni corrispondano analoghe sanzioni e non esistano più sanzioni pecuniarie assolutamente irrisorie per la depressione del valore della moneta. I provvedimenti legislativi più recenti, di cui sopra è cenno, sono i seguenti:

1° oli e grassi animali: decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843;

2° minerali di mercurio: decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068;

3° cementi e agglomeranti cementizi: decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069;

4° oli vegetali da grassi concreti: decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080;

5° oli di semi: testo unico approvato con decreto presidenziale 22 dicembre 1954, numero 1217.

VI. — L'articolo 3 prevede la costituzione di una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e di cinque deputati, designati rispettivamente dai Presidenti dei due rami del Parlamento, che è chiamata ad esprimere il proprio parere in ordine agli emanandi nuovi testi di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante norme aventi forza di legge, i testi unici delle disposizioni concernenti le imposte di fabbricazione sulla birra, sui filati, sul glucosio ed altre materie zuccherine, sugli oli minerali, sugli spiriti, sui surrogati del caffè, sullo zucchero, e l'imposta erariale sul consumo del gas e dell'energia elettrica.

Art. 2.

Le norme da emanare ai sensi del precedente articolo 1 dovranno essere intese:

a) ad ordinare organicamente le disposizioni vigenti, apportandovi le modificazioni necessarie per il loro coordinamento e per la loro migliore formulazione;

b) ad armonizzare le disposizioni stesse con le norme in vigore in materia doganale per i similari prodotti esteri e, per quanto riguarda il contenzioso, con le norme della legge 7 gennaio 1929, n. 4;

c) ad assorbire nel testo di legge, relativo alla tassazione degli oli minerali, le disposizioni vigenti per la tassazione dei gas petrolici liquefacibili (decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167);

d) a stralciare dalle disposizioni legislative quelle regolamentari;

e) a modificare la disciplina della fabbricazione, del deposito e del trasferimento dei generi, di cui al precedente articolo 1, nonché delle misure di vigilanza e delle cauzioni;

f) a sopprimere le licenze di vendita, previste dalle vigenti disposizioni in materia d'imposte di fabbricazione;

g) a modificare le sanzioni sia penali che amministrative, per armonizzare le norme più antiche alle più recenti, e per adeguare le sanzioni pecuniarie all'attuale valore della moneta.

Art. 3.

Le norme previste dai precedenti articoli saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, previo parere di una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, designati dai rispettivi Presidenti, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.